Legge regionale 03 febbraio 1993 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 27/12/2003

Ulteriori provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

Art. 6

Modifica dell' articolo 35 della leggeregionale 20 gennaio 1992, n. 2(1)

1. L' articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 35 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

<< Art. 16

1. Al fine di favorire l' attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura non superiore alle intensità fissate dall' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall' articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e dall' articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3. >>

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.